

COMUNE DI CIMONE
Provincia Autonoma di Trento

Verbale di Deliberazione n. 05/2026
della Giunta Comunale

OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune – anno 2026.

L'anno 2026 addì 30 del mese di luglio alle ore 11.30 nella sala riunioni della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	Cont Gilberto – Sindaco	X	
2	Marchi Lorenza - Vicesindaco	X	
3	Zanotelli Livio - Assessore	X	
4	Rossi Federico - Assessore	X	
5	Solea Alecu Alexandra Ramona	X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Giabardo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Sindaco Cont Gilberto.

OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune – anno 2026.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. Tale imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 2020;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente; le tariffe per il servizio rifiuti devono comunque essere approvate entro il termine fissato da norme di legge;
- l'art. 1 comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispone che le tariffe TARI debbano garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1 comma 668 della suddetta legge prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia con le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 di approvazione disposizioni in materia di trasparenza nel

- servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che fissa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica minimi e omogenei sull'intero territorio nazionale;
- n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- determinazione n. 1/2026-DTAC di data 13/04/2026 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Considerato infine che ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif, n. 133/2025/R/rif e n. 355/2025/R/rif, aggiornata con delibera nr. 123/2026/R/rif, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIC, ma che non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) UR3 per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nr. 24, pari, per l'anno 2025, € 6,00 per utenza per anno.

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30.04.2024 ha approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 04 di data odierna si è provveduto ad adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio ASIA e redatto secondo quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Gli schemi tipo e la relazione di accompagnamento sono stati redatti secondo quanto disposto dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF.
- Il piano Finanziario Economico del Servizio (PEF) di gestione dei rifiuti espone per il 2026 un costo complessivo pari ad Euro 116.104,00.- di cui Euro 67.227,00.- di costi fissi ed Euro 48.877,00.- di costi variabili, che considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2026, si attesta ad Euro Euro 112.930,00.- di cui 65.389,00.- per costi fissi ed Euro 47.541,00 per costi variabili.

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e l'art. 4 del Regolamento ivi citato, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche.

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, approvato con deliberazione di giunta n. 04 di data odierna tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 93,58%% a carico delle utenze domestiche;
- 6,41% a carico delle utenze non domestiche;

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e on domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come indicato nell'allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici in modo garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come riportato in allegato, differisce di € 1.000,00 dal totale dei costi fissi riportato dal PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Per l'anno 2026 è fissato € 0,2750 al litro pari ad € 1,44767/kg (più IVA nella misura di legge);.

Richiamato l'art. 16 del Regolamento in parola, che prevede, al comma 1 "Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" il Comune, in sede di adozione del piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare per ciascuna categoria".

Per l'anno 2026 sono confermate le riduzioni previste dal Regolamento comunale, da applicarsi alla quota fissa della tariffa, per il compostaggio della frazione organica praticato dalle utenze domestiche (esclusivamente nuclei familiari residenti nel Comune di Cimone), nelle seguenti misure:

- Euro 11,00 annui per nuclei familiari composti da 1 componente;
- Euro 15,00 annui per nuclei familiari composti da 2 componenti;
- Euro 22,00 annui per nuclei familiari composti da 3 componenti;
- Euro 29,00 annui per nuclei familiari composti da 4 componenti;
- Euro 33,00 annui per nuclei familiari composti da 5 componenti;
- Euro 38,00 annui per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

Acclarato che, il successivo art. 17, stabilisce che nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Preso atto che il Comune intende sostituirsi nel pagamento per:

- Agevolazione per produzione di tessili sanitari: Per l'anno 2026, per le utenze domestiche nelle quali siano presenti persone anziane o portatrici di handicap psico-fisico che producano elevate quantità di tessili sanitari (pannoloni e assimilati), il Comune interviene

mediante sostituzione nel pagamento della tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria.

- i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali: Il Comune si sostituisce al 100% all'importo dovuto per gli immobili destinati a fini istituzionali.

Di dare atto che il minor gettito derivante dalle riduzioni ed esenzioni facoltative e a carattere sociale, inserite nell'articolo 20 del vigente regolamento, ammontante a complessivi € Euro 2.000,00 (IVA inclusa), trova integrale e specifica copertura finanziaria mediante apposito stanziamento di risorse proprie della fiscalità generale sul bilancio di previsione corrente.

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche.

Esaminate le tariffe per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche e non domestiche, (Allegato A) elaborate dall'ente gestore in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati, nonché la relazione dettagliata dell'articolazione delle stesse trasmessa dal gestore.

Vista la tabella costi e servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza (Allegato B) i cui corrispettivi vengono approvati contestualmente al presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato con deliberazione n. 4 del 25 marzo 2026;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Preso atto che la tariffa corrispettiva, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al citato D.P.R. 158/1998.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preso atto che, nel Regolamento, sono previste agevolazioni e che è stabilito che la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 46 di data 18.12.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire ai soggetti interessati di procedere con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 6 di data 25.06.2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche e non domestiche relativa all'anno 2026 di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il listino dei servizi aggiuntivi, a domanda individuale attivabili su richiesta diretta delle utenze come dettagliato nell'allegato B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la cui tariffa risulta pari a zero, per l'anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti;
5. di determinare il costo a litro in € 0,2750 pari ad € 1,44767/kg (più IVA nella misura di legge);
6. di determinare, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica

nel territorio:

- Euro 11,00 annui per nuclei familiari composti da 1 componente;
- Euro 15,00 annui per nuclei familiari composti da 2 componenti;
- Euro 22,00 annui per nuclei familiari composti da 3 componenti;
- Euro 29,00 annui per nuclei familiari composti da 4 componenti;
- Euro 33,00 annui per nuclei familiari composti da 5 componenti;
- Euro 38,00 annui per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

7. di confermare inoltre le seguenti delle agevolazioni sul tributo del vigente Regolamento di disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC):
 - postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
8. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai punti 4 e 5, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità degli utenti;
9. di confermare le seguenti sostituzioni nel pagamento del tributo:
 - agevolazione per produzione di tessili sanitari

Per l'anno 2026, per le utenze domestiche nelle quali siano presenti persone anziane o portatrici di handicap psico-fisico che producano elevate quantità di tessili sanitari (pannoloni e assimilati), il Comune interviene mediante sostituzione nel pagamento della tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria.

- i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali:

Il Comune si sostituisce al 100% all'importo dovuto per gli immobili destinati a fini istituzionali.

10. Di dare atto che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento del tributo previste al punto precedente è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune che sono stimate in euro 2.000,00 (iva inclusa);
11. di demandare al Servizio Affari Finanziari gli adempimenti conseguenti al punto precedente;
12. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
13. di dare atto che rimangono prorogate tutte le riduzioni già approvate se non modificate con la presente deliberazione;
14. di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA nella misura di legge, verrà riscossa direttamente dal Gestore;
15. di trasmettere la seguente deliberazione al Gestore ASIA per gli adempimenti di competenza;
16. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del vigente Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gilberto Cont

(*) firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alberto Giabardo

(*) firmato digitalmente

Alla presente sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 03.08.2026 per rimanervi 10 giorni.

Data eseguibilità deliberazione 30.07.2026 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

a) Immediatamente eseguibile: SI.

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*